



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2013

Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della
divisione dei poteri

ONOREVOLI SENATORI. - La Costituzione approvata nel 1947 ha reso grandi servizi all'Italia. Ha permesso di vivere in piena stabilità democratica i lunghi decenni della guerra fredda, ha superato con successo ogni grave ostacolo, dalla follia sessantottina al terrorismo, dalla cosiddetta «Tangentopoli» agli attacchi di anti-politica. All'epoca in cui fu approvata, non erano pensabili forme di governo più snelle o con figure a forte investitura popolare, sia per la nefasta esperienza di un ventennio di dittatura, sia per la drammatica contrapposizione politica dell'epoca.

Ma la necessità di una riforma cominciò ad emergere già alla fine degli anni Settanta e il 14 aprile 1983 si arrivò all'istituzione della Commissione bicamerale, poi conosciuta con il nome del suo presidente, il deputato liberale Aldo Bozzi. Diversi altri tentativi ebbero luogo in seguito. Molto lavoro fu svolto, ma non si giunse all'approvazione finale delle Camere prima della XIV legislatura. Il 16 novembre 2005 si completava infatti l'iter parlamentare di un'ampia riforma, che fu però bocciata nel referendum del successivo 25 giugno.

MALI INDIVIDUATI E RIMEDI PROPOSTI FINORA

Oltre al dibattito e alle proposte sulla forma di Stato, cioè la questione del cosiddetto «federalismo», che in questo disegno di legge non si intende affrontare nei termini delle competenze legislative di Stato e regioni, nell'ultimo quarto di secolo sono stati individuati alcuni punti problematici nella

attuale forma di Governo, ai quali si è tentato di trovare una soluzione:

- 1) la debolezza dell'esecutivo e in particolare del capo del Governo;
- 2) l'instabilità dei Governi;
- 3) la lentezza e la pletoricità del Parlamento, in qualche modo certificate dal sempre più ampio ricorso alle leggi delega, alla decretazione d'urgenza e al voto di fiducia;
- 4) il bicameralismo perfetto come meccanismo lento e superato;
- 5) il distacco spesso percepito dagli elettori nei confronti sia dei Governi, sia dei parlamentari.

Sono stati allora proposti dei rimedi, ormai familiari nella cronaca politica con delle denominazioni convenzionali:

- 1) premierato: un capo del Governo più forte, portatore di un mandato degli elettori;
- 2) governabilità: vari strumenti per vincolare il parlamentare di maggioranza a sostenere il Governo, dallo scioglimento delle Camere in caso di caduta dell'Esecutivo al conferimento del potere di scioglimento al «premier»;
- 3) riduzione dei costi della politica;
- 4) Senato federale: differenziazione dei poteri tra Camera e Senato, con una più o meno forte compressione delle prerogative di quest'ultimo: dalla sottrazione del potere di dare e revocare la fiducia al Governo, alla limitazione delle competenze alle sole materie a legislazione concorrente; dalla riduzione dei poteri di intervento su testi approvati dalla Camera alla sua sostanziale sostituzione con un organismo che del Senato conserva il nome ma è in realtà un'assemblea consultiva di rappresentanti degli enti territoriali, una via di mezzo tra la Confe-

renza Stato-regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); in sostanza, un organismo al quale è dubbio se si debba attribuire rilevanza costituzionale;

5) produttività del Parlamento: abolizione o estrema limitazione della doppia lettura legislativa e introduzione di meccanismi attraverso i quali il Governo può ottenere corsie preferenziali e procedure accelerate per l'approvazione di provvedimenti ai quali attribuisce urgenza.

RIMEDI IDONEI?

Se i punti deboli dell'attuale ordinamento sono davvero quelli sopra menzionati, i relativi rimedi, lungi dall'essere troppo energici, come da più parti si è lamentato, sono deboli e insufficienti.

1) Se l'investitura popolare del capo dell'Esecutivo è una buona cosa, le proposte fino ad oggi avanzate sono insufficienti perché indeboliscono, condizionano, limitano tale investitura, ad esempio con il meccanismo della sfiducia costruttiva, il cui aspetto più positivo sta nell'aggettivo. In realtà non è altro che quello che accadeva nella forse troppo esecrata Prima Repubblica, con la differenza che si renderebbe meno trasparente il meccanismo, perché ciò che un tempo avveniva nei rituali delle consultazioni conseguenti alla crisi sarebbe confinato nei buio dei complotti che la precedono. Perché non pensare allora a una vera elezione popolare, forte e perentoria, senza giochi di palazzo o infingimenti? Forse per non personalizzare troppo la politica? Ma è dal 1996 che assistiamo a duelli elettorali e *post* elettorali ultra-personalizzati, salvo poi avere dei capi di Governo eletti che lamentano di non avere gli strumenti per mantenere quanto promesso! Perché condizionare questa investitura con la necessità di una fiducia parlamentare? Forse per porre dei limiti ai poteri del capo dell'Esecutivo? Ma come si può affidare questa limitazione ai

parlamentari di maggioranza che, per altro verso, si vogliono sempre più vincolati al Governo? Forse perché, in casi estremi, saprebbero opporsi a un *premier* che tentasse di instaurare un potere autoritario? È in realtà molto più verosimile che, proprio in quel caso, prevarrebbero i vincoli con i quali si ritiene di garantire la governabilità, come, ad esempio, la certezza che mettere in minoranza il Governo vorrebbe dire essere rimandati a casa dallo scioglimento del Parlamento. È assai più facile, invece, che i parlamentari usino il loro potere per colpire un Esecutivo nel momento in cui prende qualche misura utile ma impopolare, togliendogli il tempo necessario a ottenere gli effetti positivi ricercati.

2) Se si vuole garantire la stabilità dei Governi e si ritiene che il Parlamento sia un ostacolo ad essa (questo è il ragionamento che sta più o meno esplicitamente dietro a molte proposte), perché continuare a vincolare l'Esecutivo al consenso del Parlamento (come detto al punto 1)? Si potrebbe dire, per paradosso, che se il Parlamento è solo un ostacolo all'azione del Governo, tanto varrebbe abolirlo, come certa propaganda anti-parlamentare in fondo vuole, così come lo voleva novant'anni fa. Del resto, da tempo esso è di fatto privato di gran parte del suo potere.

3) Se la riduzione del numero dei parlamentari è volta a velocizzare i lavori, responsabilizzare e rendere maggiormente individuabili i comportamenti dei singoli deputati (e senatori nel caso in cui non vengano del tutto privati di potere), allora si tratta certamente di un fatto positivo. Se invece è questione di risparmio, va detto che una riduzione avrebbe effetti tra lo scarso e il nullo. La riduzione di cento senatori consentirebbe una riduzione di spesa di due centesimi e mezzo al mese per cittadino. Come già sostenuto al punto 2), se il Parlamento è solo un ingombro e un costo, andrebbe abolito, con un beneficio che potrebbe avvicinarsi a 1 euro al mese per cit-

tadino (una volta riassorbito utilmente il personale dipendente, il cui costo è oggi assai superiore a quello dei rappresentanti del popolo). Poca presa probabilmente avrebbe, sulla canea anti-parlamentare, l'argomento che i danni portati dalla mancanza di democrazia e di libertà (non si conoscono finora casi in cui queste siano garantite in assenza di un Parlamento) sono di certo enormemente più seri, anche solo dal punto di vista meramente materiale, e di ciò abbiamo prova provata nella storia italiana del secolo scorso, quando pure il Parlamento ancora c'era, sia pure non più democraticamente eletto.

4) Per i motivi descritti ai punti 2) e 3), la decisione migliore sul Senato sarebbe la sua pura e semplice soppressione, con l'allettante prospettiva di risparmiare fin da subito otto centesimi al mese per cittadino (anche se una sola legge sbagliata e non corretta da una seconda lettura parlamentare può far spendere molto ma molto di più). Sfugge infatti l'utilità che potrebbe avere in Italia un organismo modellato sul *Bundestrat* tedesco, cioè l'Assemblea delle giunte regionali, se non quella di dare ulteriore vigore alle richieste di sempre maggiori trasferimenti dalle casse del Governo nazionale a quelle regionali. Anche l'ipotesi di avere una Camera specializzata nel legiferare sulle materie a legislazione concorrente, formata in maniera sostanzialmente diversa dall'altra Camera, dotata del potere legislativo sulle restanti materie, non sembra particolarmente auspicabile: in caso di maggioranze diverse tra le Camere, ai già oggi numerosissimi conflitti di attribuzione tra Stato e regioni si aggiungerebbe una guerra di logoramento tra Camera e Senato. La Conferenza Stato-regioni appare più che sufficiente a svolgere questi compiti. Può invece avere la sua utilità un organismo che consenta una seconda lettura, sia pure con potere differenziato rispetto all'altro ramo del Parlamento, per correggere gli errori che emergono ordinariamente alla fine della prima lettura, anche

quando i Governi siano di fatto detentori del potere esclusivo di proporre ed emendare i testi. Esistono sicuramente sistemi (e ne sono già stati autorevolmente proposti) per evitare il fenomeno della navetta infinita, peraltro più paventato nella teoria che frequente nella pratica, che vede la grande maggioranza dei provvedimenti esitati nei sessanta giorni assegnati dalla Costituzione per la conversione dei decreti-legge. Se poi, per i modi e i tempi di elezione, questa Camera può rappresentare in modo più forte il livello di governo regionale, continuando a conservare il suo carattere nazionale, la sua utilità è evidente. Un senatore deve certamente rappresentare la sua regione, ma deve essere e ritenersi un senatore della Repubblica italiana, che veda i senatori delle altre regioni come colleghi e non come avversari né come compagni di saccheggio delle casse nazionali.

5) Se la velocità nel legiferare è cosa desiderabile in sé, di certo bisogna guardare al periodo in cui le leggi approvate annualmente superavano stabilmente il numero di mille: dalla fine degli anni Venti ai primi anni Quaranta dello scorso secolo. Accanto a tante leggi spesso davvero ben scritte, si arrivò però all'infamia delle leggi razziste che non furono certo l'unico obbrobrio di quella stagione legislativa.

I VERI OBIETTIVI: DIVISIONE DEI POTERI E RESPONSABILITÀ

Fuori dal paradosso, ritengo che il dibattito istituzionale degli ultimi anni sia stato in parte fuorviato. Cercando di uscire da approcci demagogici o incoerenti, che peraltro finora non hanno portato ad altro risultato che alla cosiddetta riforma del titolo V nel 2001, in parte inattuata, in parte inattuabile, andrebbero individuati meglio i veri obiettivi di una riforma costituzionale.

1) Un Esecutivo stabile, basato sul mandato degli elettori, la cui continuità possa es-

sera minacciata solo dalla sconfitta elettorale alla scadenza prevista. Un tale Governo è in grado di prendere quelle decisioni difficili, a volte impopolari, che possono rendersi di volta in volta necessarie, sapendo che gli elettori lo giudicheranno solo alla fine del mandato. Deve essere provvisto degli strumenti adeguati per dirigere veramente la pubblica amministrazione, rendendola efficiente, dedita a realizzare i servizi necessari alla Nazione e ai cittadini. Questo servirebbe a ricordare un concetto banale, persino ovvio, ma spesso dimenticato: il compito principale del Governo è governare, cioè fare buona amministrazione, non legislazione. Se il Governo non governa, chi esercita il potere esecutivo resta unicamente nelle mani della burocrazia, non sempre più preparata dei politici eletti, non certo meno corrottabile né meno incline alla tutela di interessi diversi da quelli comuni, certamente del tutto priva di legittimazione e sanzione popolare. Le leggi sono inutili se inattuata, ma troppo spesso oggi il rimedio a una legge inattuata è un'altra legge, magari più velleitaria e ancora più inattuabile, mentre è l'attività quotidiana del Governo che deve garantire l'attuazione delle leggi.

Il bilanciamento all'Esecutivo non può che essere costituito dall'organo che storicamente è stato posto a temperare il potere del monarca o di altro organo di vertice: un Parlamento che rappresenti i cittadini ed eventualmente altri corpi politici di base, come gli enti territoriali.

2) Un Parlamento più snello, dove gli atti dei singoli membri siano identificabili dall'opinione pubblica, dotato di poteri propri individuabili, ma non in grado di vanificare il mandato degli elettori all'Esecutivo. Il Parlamento rappresenta veramente i cittadini e ne soddisfa le necessità e le richieste solo se è dotato di idonei poteri propri e se i comportamenti dei singoli possono essere giudicati e poi premiati o puniti in sede elettorale. Deve perciò essere dotato di un vero potere legislativo, nell'ambito del quale

possa anche dire di no alle richieste dell'Esecutivo, senza essere sciolto il giorno dopo. Se ne deve invece assumere le responsabilità davanti agli elettori, sia in termini di qualità della legge, sia in termini di celerità nell'approvarla. Un tale Parlamento può davvero rappresentare un freno ad eventuali esondazioni di potere da parte dell'Esecutivo e in ogni caso porsi come strumento di reale controllo. Tutte funzioni che difficilmente possono essere svolte quando l'organo assembleare non può bocciare provvedimenti del Governo senza rischiare lo scioglimento, laddove la minoranza non ha dunque la reale possibilità di bloccare alcun atto del Governo (poiché la maggioranza lo voterà in ogni caso) e l'unico strumento di opposizione di un qualche rilievo è perciò l'ostruzionismo, cioè l'allungamento dei tempi, da praticare anche sui provvedimenti da tutti riconosciuti come positivi, poiché non conta il contenuto ma solo il tempo perso. La situazione in cui da parecchie legislature è venuto a trovarsi il Parlamento italiano è tale che, per un verso, l'Esecutivo detiene di fatto una somma di poteri che nessuna Costituzione penserebbe di affidargli, per un altro può credere e far credere di essere preda di un Parlamento neghittoso e sordo al mandato popolare. Si sviluppa così un circolo vizioso per cui il Governo mette in campo tutti gli strumenti volti a vanificare il tentativo parlamentare di allungare i tempi o di ottenere una casuale vittoria su uno dei mille emendamenti proposti (mai il più significativo, ma appunto uno a caso), il che spinge ulteriormente l'opposizione a usare i mezzi più impensati, e a volte insensati, e così via. La sconfitta più grande del Parlamento non è quella di vedersi spogliato di fatto del potere legislativo ma è quella di approvare o respingere un provvedimento indipendentemente dal suo contenuto, solo in base a chi lo presenta. Questa è la ragione per la quale provvedimenti su cui la stragrande maggioranza dei cittadini è favorevole hanno enorme difficoltà ad essere approvati. Tutto

ciò deriva dal fatto che le assemblee legislative hanno non troppo, ma troppo poco potere. In un contesto come quello che qui ipotizziamo, invece, anche strumenti come gli atti ispettivi e le Commissioni di inchiesta, oggi più che altro indice della frustrazione di deputati e senatori, tornerebbero ad assumere quella importanza che originariamente si volle loro attribuire.

3) Principio di responsabilità. Insieme al bilanciamento dei poteri, un sistema entro il quale siano ben individuabili le responsabilità può dare le migliori garanzie ai cittadini di una efficace condotta della cosa pubblica unita al rispetto della volontà popolare. Tale principio non può che ispirare anche la suddivisione dei poteri tra il livello nazionale e quello locale, *in primis* regionale. L'attuale scaricabarile tra Governo, Parlamento, autonomie locali e altri soggetti ancora, è poco edificante dal punto di vista umano e nocivo dal punto di vista politico-istituzionale.

IL SISTEMA DEMOCRATICO DI MAGGIORE E DURATURO SUCCESSO

I tre punti individuati sopra sono stati messi in atto con costante successo dalla Costituzione degli Stati Uniti d'America, approvata nel 1787, ratificata nel 1788 e tutt'oggi in vigore, con poche - e istituzionalmente marginali - modifiche. Duecentoventicinque anni in cui quella Nazione ha visto gli Stati che la costituiscono passare da tredici a cinquanta, la superficie aumentare di oltre dieci volte, la popolazione di quasi cento volte. Una Costituzione sopravvissuta a un'invasione d'oltremare, una secessione di mezza nazione e una conseguente guerra civile di quattro anni, due guerre mondiali, mutazioni radicali nell'economia e nella situazione mondiale. Una Carta che ha funzionato quando quella Unione era del tutto trascurabile a livello internazionale e quando è diventata la principale potenza del mondo,

quando la provenienza dei suoi cittadini era in gran parte omogenea e quando essi sono diventati un insieme di tutte le etnie del mondo. Un sistema che ha visto un succedersi ininterrotto di cinquantasette elezioni presidenziali e centoquattordici elezioni parlamentari, che ha assorbito senza traumi istituzionali l'assassinio di quattro presidenti, la morte di altri tre, mentre erano in carica, per cause naturali, diversi tentativi di messa in stato di accusa del Capo dell'Esecutivo, in un caso culminata con le sue dimissioni dopo che il vice presidente eletto era stato costretto anch'egli alle dimissioni. Una Costituzione nata quando una parte delle persone che vivevano nel Paese era in schiavitù per la loro origine etnica, nello stesso Paese che oggi è presieduto da un uomo che ha quella stessa origine. In tutto questo tempo, e durante tutti questi eventi, mai la democrazia e le istituzioni sono state in pericolo. Molto merito va a chi ha impersonato queste istituzioni con giustizia e rettitudine, ma non tutti l'hanno fatto, eppure la struttura è sempre rimasta salda.

Il contrasto fra Esecutivo e Legislativo non è mai diventato conflitto, essendo gli elettori l'arbitro di ogni disputa. Il potere del Presidente è sempre stato forte, nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, ma il Congresso non è mai stato compresso nelle sue prerogative. Testimonianza chiara e attuale di questo potere è che, ancora in questo secolo, quando i mezzi di informazione hanno raggiunto uno sviluppo mai visto prima, i candidati alla Presidenza sono venuti tutti dal Senato tranne un governatore, prodotti cioè dalle istituzioni, non dai *media* o dai poteri non politici (che non a caso in Italia si chiamano «forti» perché quelli democratici sono ritenuti deboli). Non già perché designati dal Presidente in carica o da un suo predecessore, ma per aver ottenuto autonomamente, anche con posizioni parlamentari anomale rispetto al loro partito, un prestigio adeguato. Anche l'importanza dei governi locali trova testimonianza nei tanti

governatori che hanno raggiunto la Presidenza, come ad esempio i due immediati predecessori dell'attuale Presidente.

Il presente disegno di legge costituzionale si propone dunque di introdurre in Italia gli aspetti migliori del sistema istituzionale degli Stati Uniti d'America, innestandoli nella parte seconda della nostra Costituzione, lasciandone invariate molte disposizioni. In alcuni punti ci si discosta dal modello, nello spirito di una sorta di equivalenza dinamica. Ad esempio, si propone che la Camera dei deputati venga eletta ogni quattro anni e non ogni due, perché quest'ultima scadenza, in funzione da secoli oltre oceano, da noi potrebbe dare una sensazione di perenne instabilità.

IL TESTO

L'articolo 1 del disegno di legge interviene sul primo articolo della Costituzione per introdurre tra i fondamenti della Repubblica, definita federale, i principi di libertà e responsabilità, in coerenza con le innovazioni istituzionali che si propongono. Inoltre, al concetto di lavoro si affianca la civiltà dei cittadini, intesa sia come patrimonio sociale, storico e culturale, che include gli elementi religiosi e spirituali che hanno caratterizzato l'Italia, sia come capacità dei cittadini di agire per il bene collettivo, in uno spirito di solidarietà e rispetto. In questo contesto, il valore del lavoro non è sminuito, ma esaltato quale parte essenziale di tale alta concezione della società.

Nessun'altra modifica è introdotta nella parte prima della Costituzione.

L'articolo 2 introduce la nuova denominazione del Senato della Repubblica: «Senato federale».

L'articolo 3 modifica l'articolo 56 della Costituzione riducendo il numero dei deputati da seicentotrenta a quattrocento, abolendo la circoscrizione Estero e abbassando

l'età minima per l'elettorato passivo da venticinque a ventuno anni.

Sarebbe lungo esporre qui i molteplici motivi che spingono a terminare l'esperienza della circoscrizione Estero. Ricordiamo che si tratta di un'anomalia quasi solo italiana, che l'introduzione del voto postale ha comportato che il voto all'estero non avesse le garanzie di essere personale, eguale, libero e segreto, come prescrive invece l'articolo 48 della Costituzione, e che si sono introdotte disuguaglianze fra i cittadini, poiché quelli residenti all'estero possono candidarsi dovunque, mentre gli altri solo in patria. Si aggiunga che il concetto di Repubblica federale comporta che un elettore sia necessariamente cittadino di una delle regioni che formano la Repubblica e partecipi come tale alla scelta delle cariche elettive. Con il permanere della circoscrizione Estero si cadrebbe nel paradosso di considerare i continenti come costitutivi della Repubblica italiana.

L'articolo 4 modifica l'articolo 57 della Costituzione riducendo il numero dei senatori elettivi da trecentoquindici a centocinquanta.

L'articolo 5 modifica l'articolo 58 della Costituzione consentendo a tutti gli elettori maggiorenni di partecipare all'elezione dei senatori della propria regione e riducendo l'età minima per l'elettorato passivo da quaranta a trenta anni. Inoltre, si introducono requisiti di residenza, sia pure non stretti, per legare maggiormente i senatori alla propria regione.

L'articolo 6 modifica l'articolo 59 della Costituzione riducendo a tre i senatori a vita di nomina presidenziale e prevedendo che sia questi, sia coloro che sono stati presidenti della Repubblica, non votino. Le opinioni espresse da questi eminenti cittadini dovrebbero pesare per la loro autorevolezza nel voto dei colleghi elettivi. L'esercizio personale del voto, invece, li fa uscire da quella collocazione *super partes* che sarebbe

loro propria, oltre a spostare talora gli equilibri decisi dagli elettori.

L'articolo 7 modifica l'articolo 60 della Costituzione diversificando la durata in carica e i tempi di elezione di deputati e senatori. I primi vengono eletti tutti insieme per quattro anni negli anni intermedi tra le elezioni del Presidente della Repubblica, a sottolineare l'autonomia dei due poteri e dando agli elettori il modo di rafforzare o indebolire il capo dell'Esecutivo, senza però porre termine al suo mandato. I senatori invece sono eletti per sei anni, e ogni due anni viene rinnovato un terzo di essi. A tal fine, dopo la prima elezione, contemporanea a quella del Presidente della Repubblica, vengono formati tre gruppi di senatori, suddivisi per regioni. Di questi, per sorteggio, si stabilisce quello che - per la sola prima elezione - resta in carica solo due anni, quello che resta in carica per quattro e quello che porta a termine il suo mandato di sei anni. Ne consegue la seguente successione dei rinnovi delle cariche:

la prima elezione del Presidente della Repubblica si svolge contemporaneamente all'unica elezione di tutti i membri del Senato;

due anni dopo vengono rinnovati i senatori del «gruppo A», e tutti i deputati;

il quarto anno dalla prima applicazione della riforma si vota per il Presidente e per i senatori del «gruppo B»;

il sesto anno, per i senatori del «gruppo C» e per tutti i deputati;

l'ottavo anno, per il Presidente e per i senatori del «gruppo A»;

il decimo anno, per tutti i deputati e per i senatori del gruppo B, e così via.

Si noti che l'articolo 27 modifica l'articolo 122 della Costituzione, in modo da consentire alle regioni di far coincidere le loro elezioni con quelle dei senatori, allo scopo di legare maggiormente questi ultimi al governo regionale. Ne consegue che ogni regione elegge i propri senatori una

volta insieme al Presidente e una volta insieme ai deputati.

L'articolo 8 modifica l'articolo 61 della Costituzione introducendo il vero *election day*, la giornata elettorale, una data fissa per tenere le elezioni nazionali, alla quale possono essere affiancate le altre. I vantaggi sono notevoli, poiché vi è la certezza con anni di anticipo su questa scadenza. Tutti gli adempimenti possono perciò essere svolti con la migliore programmazione e dunque a costi minori. Coloro che intendono candidarsi o partecipare alla campagna elettorale possono programmare i propri impegni e la propria professione, o, nel caso di detentori di cariche incompatibili, le proprie candidature ad altre posizioni. Analogamente viene fissata l'entrata in carica dei nuovi eletti. La formulazione dà modo alla legge ordinaria di prevedere uno o più giorni di votazione.

Mentre l'articolo 62 della Costituzione viene lasciato immutato, l'articolo 63 è modificato, solo nel suo primo comma, dall'articolo 9, per stabilire che il Vice Presidente della Repubblica, di cui si dirà più avanti, è Presidente del Senato. Conseguentemente viene istituita la figura del Presidente vicario, eletto dal Senato, per supplire il Presidente quando questi sia assente o eserciti, anche temporaneamente, la funzione di Presidente della Repubblica.

Lasciati immutati gli articoli da 64 a 69 della Costituzione, l'articolo 10 modifica l'articolo 70, superando il bicameralismo perfetto e discostandosi in questo dal modello americano. Il testo coincide, salvo le modifiche proprie del sistema basato sulla divisione dei poteri, con quello della riforma approvata da Camera e Senato nella XIV legislatura. Si affronta anche il problema di come classificare un disegno di legge ai fini del tipo di esame cui sottoporlo, introducendo - in caso di divergenza di opinione tra i Presidenti delle Camere - una figura terza che potrà così pervenire ad una decisione.

Restano immutate le norme sull'iniziativa delle leggi recate dall'articolo 71 della Costituzione, mentre l'articolo 11 innova radicalmente le procedure legislative d'urgenza, prevedendo che il Presidente della Repubblica può chiedere di deliberare entro un termine dato. Potrebbe sembrare una forte limitazione ai poteri parlamentari, ma la vera limitazione avviene oggi, con gli strumenti della fiducia, del decreto-legge e della legge delega, che qui vengono tutti aboliti. Data l'indipendenza reale del Parlamento dall'Esecutivo garantita da questo testo, richieste troppo frequenti, o irragionevoli, di decisioni rapide potrebbero portare il Parlamento a bocciare provvedimenti voluti dal Presidente, il quale - a sua volta - potrebbe fare appello agli elettori, ove si trovasse di fronte un Parlamento troppo poco collaborativo. Entro due anni al massimo, il popolo sovrano ha comunque occasione di essere arbitro severo, inducendo i poteri in contesa a una condotta ragionevole e volta al bene comune e non alla egoistica salvaguardia delle rispettive prerogative.

Gli articoli 12 e 13 modificano gli articoli 73 e 74 della Costituzione con un rafforzamento dell'istituto del rinvio alle Camere che lo trasforma in un potere di veto del Presidente della Repubblica sulle leggi approvate dal Parlamento, applicabile anche a parti di esse, come si è proposto negli Stati Uniti d'America. È però sufficiente una deliberazione a maggioranza dei due terzi per superare il veto stesso. Anche in questo caso il giudice ultimo è l'elettore, cosa che spingerà le parti all'uso ragionevole sia del veto sia del suo superamento. Un meccanismo che, come altri introdotti da questo disegno di legge, tende a portare alla luce dell'opinione pubblica conflitti che oggi, lungi dal non esistere, sono riservati ai recessi e al sottobosco della politica. Ciò che oggi si può leggere solo negli articoli dei retroscenisti della politica, per loro natura non sempre affidabili, dovrebbe diventare un

fatto pubblico, reperibile negli atti parlamentari.

L'articolo 14 introduce nell'articolo 82 della Costituzione il diritto di una qualificata minoranza di una delle Camere a ottenere la disposizione di inchieste su materie di pubblico interesse, le quali, in mano a un Parlamento realmente indipendente dal Governo, avrebbero veramente un potere di controllo.

L'articolo 15 modifica radicalmente l'articolo 83 della Costituzione introducendo l'elezione a suffragio universale su base regionale del Presidente della Repubblica. La legge avrà il compito di determinare se, ad esempio, tutti i delegati di una regione andranno al candidato più votato o se verranno ripartiti in modo proporzionale ovvero con collegi uninominali. Tutti e tre i sistemi sono stati adoperati negli Stati Uniti d'America, con ampia prevalenza del primo.

L'articolo 16 modifica l'articolo 84 della Costituzione portando da cinquanta a trentacinque anni l'età minima per l'elezione a Presidente della Repubblica e prevedendo per il Vice Presidente gli stessi requisiti.

L'articolo 17 modifica l'articolo 85 della Costituzione, introducendo l'elezione a suffragio universale del Presidente della Repubblica, al quale si applica il limite dei due mandati. Si istituiscono i delegati regionali, designati dagli elettori, ovviamente in relazione al loro impegno a votare una certa coppia di candidati alla Presidenza e alla vice Presidenza. I delegati esprimeranno i loro voti regione per regione. Sono previsti meccanismi di salvaguardia ove i delegati non diano la maggioranza ad alcun candidato: una votazione della Camera, nella quale i deputati di ogni regione esprimono un unico voto, e, in caso ulteriormente negativo, la Presidenza attribuita al Vice Presidente. Questi è eletto con lo stesso meccanismo del Presidente in sede di voto dei delegati regionali. In mancanza di una maggioranza in tale sede, è previsto il passaggio al Senato, con il medesimo meccanismo del voto per regioni, fino al ragguaglio

della maggioranza. Si tratta di procedure cui sarà necessario ricorrere raramente ma che tendono ad evitare traumatici scontri e ad offrire in ogni caso una soluzione chiara e definitiva.

L'articolo 18 modifica l'articolo 86 della Costituzione sulla supplenza del Presidente della Repubblica, che viene ordinariamente affidata al Vice Presidente. La nuova versione dell'articolo 87, dodicesimo comma, demanda al Presidente la nomina di un Vice se viene a mancare quello indicato dagli elettori. La medesima facoltà è attribuita al Vice Presidente che abbia assunto le funzioni di Presidente della Repubblica. È prevista inoltre, in caso di necessità, l'elezione di un supplente da parte della Camera. La scadenza elettorale resta comunque invariata.

L'articolo 19 modifica le funzioni del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 87 della Costituzione. Gli sono aggiunte le prerogative di Capo del Governo, che come tale nomina e revoca i Ministri, con il parere della Camera non vincolante, ma politicamente di notevole peso. Viene introdotto l'obbligo di informare le Camere sull'attività di Governo. Viene conferita la facoltà di nominare i dirigenti generali dello Stato, con il parere della Camera, nonché due terzi dei giudici della Corte Costituzionale, con il parere vincolante del Senato o della Camera. Viene sottratta invece al Capo dello Stato la presidenza del Consiglio superiore della magistratura che l'articolo 26, modificando l'articolo 104 della Costituzione, affida a un membro appositamente eletto dal Consiglio al proprio interno.

L'articolo 20 modifica l'articolo 90 della Costituzione per adattare l'istituto della messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica al nuovo assetto istituzionale. In particolare, si richiede la maggioranza dei due terzi e si estende tale disciplina anche al Vice Presidente.

L'articolo 21 modifica l'articolo 91 della Costituzione stabilendo che il Presidente della Repubblica presta un giuramento pub-

blico nelle mani del Presidente della Corte costituzionale, non obbligatoriamente davanti al Parlamento, a sottolineare il rapporto diretto con tutti i cittadini e non solo con le istituzioni, sotto l'alta egida della Carta fondamentale della Repubblica. Si introduce anche una data certa per l'assunzione della carica del Presidente.

L'articolo 22 modifica l'articolo 92 della Costituzione stabilendo l'incompatibilità tra l'appartenenza al Governo e al Parlamento, nel rispetto del principio della separazione dei poteri, e disciplinando l'istituto della mozione di censura nei confronti dei Ministri.

Gli articoli 23 e 25 adattano gli articoli 93 e 96 della Costituzione al nuovo assetto istituzionale a proposito del giuramento dei Ministri e del perseguimento dei loro reati.

L'articolo 24 abroga gli articoli 88, 89, 94 e 95 della Costituzione, che disciplinano il potere di scioglimento delle Camere, la cosiddetta «irresponsabilità» del Capo dello Stato, la fiducia parlamentare al Governo e le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri: tutti istituti che qui vengono aboliti.

L'articolo 28 modifica l'articolo 135 della Costituzione unificando le procedure per la nomina di dieci dei quindici membri della Corte costituzionale, effettuata dal Presidente della Repubblica con il parere e il consenso, alternativamente, della Camera e del Senato. Si prevede altresì che i membri della Corte siano nominati a vita e si disciplinano le eventuali cessazioni dalla carica.

L'articolo 29 modifica l'articolo 138 della Costituzione per rendere le regioni partecipi del procedimento di modifica della Carta fondamentale. Le letture parlamentari si riducono a due, ma con la previsione di una maggioranza qualificata dei tre quinti e con l'introduzione di un procedimento di ratifica da parte di tre quarti delle regioni. Si modificano conseguentemente le condizioni per la richiesta di *referendum*.

Gli articoli da 30 a 35 disciplinano la transizione al nuovo assetto istituzionale, in

realtà formalmente semplice. Si sottolinea che il passaggio avviene lasciando in carica, per i primi due anni, la Camera dei deputati precedentemente eletta, modificando solamente l'assetto dell'Esecutivo e del Senato federale. Un passaggio graduale, dunque, non traumatico, che non cancella ma valorizza l'esperienza della Costituzione del 1947.

Può essere interessante ricordare che il 9 gennaio 1996 fu presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge che, come la presente, si ispirava al sistema americano

della divisione dei poteri. Essa si allontanava maggiormente dal modello americano, ma in alcuni punti coincideva con il presente disegno di legge. Quella proposta di legge era la n. 3665 della XII legislatura, «Revisione dell'ordinamento della Repubblica per l'introduzione della forma di governo presidenziale». Primo firmatario era l'onorevole Taradash, l'ottavo era il proponente di questo disegno di legge. Tra gli altri ottanta firmatari, sei hanno rivestito l'incarico di Ministri nei Governi presieduti da Silvio Berlusconi.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

CAPO I

MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Fondamenti della Repubblica)

1. All'articolo 1 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'Italia è una Repubblica federale democratica, fondata sui principi di libertà e responsabilità, sul lavoro e sulla civiltà dei cittadini che la formano».

Art. 2.

(Denominazione del Senato)

1. All'articolo 55, primo comma, della Costituzione, le parole: «della Repubblica» sono sostituite dalla seguente: «federale».

Art. 3.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dal-

l'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 4.

(Senato federale)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - Il Senato federale è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 5.

(Elezione del Senato federale)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno di età e sono nati, ovvero risiedono o hanno risieduto per almeno dieci anni o sono stati eletti a una carica pubblica nella Regione in cui si candidano».

Art. 6.

(Senatori a vita)

1. All'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I senatori a vita non hanno diritto di voto».

Art. 7.

(Durata in carica di deputati e senatori)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per quattro anni. L'elezione si svolge nel secondo anno successivo all'elezione del Presidente della Repubblica.

Il Senato federale è eletto per sei anni. L'elezione si svolge contestualmente all'elezione del Presidente della Repubblica o della Camera dei deputati.

La prima elezione del Senato federale si svolge contemporaneamente all'elezione del Presidente della Repubblica. Entro sette giorni dall'entrata in carica dei senatori eletti, il Senato suddivide i suoi membri, in base alla Regione di provenienza, in tre gruppi di dimensioni le più omogenee possibile.

Ogni due anni, si procede alla nuova elezione di un gruppo di senatori di cui al comma precedente, stabilito con sorteggio. Con il medesimo sorteggio è stabilito il gruppo di senatori per i quali si procede a nuova elezione alla scadenza, rispettivamente, di ulteriori due anni dalla nuova elezione precedente».

Art. 8.

*(Data delle elezioni e entrata in carica
di deputati e senatori)*

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - Le elezioni della Camera dei deputati, del Senato federale e del Presidente della Repubblica si svolgono in uno o più degli ultimi otto giorni del mese di maggio.

I deputati e i senatori eletti entrano in carica il quarto giovedì successivo allo svolgimento delle elezioni.

Le date delle elezioni e dell'insediamento delle Camere, stabilite ai sensi dei commi precedenti, non possono essere modificate se non per legge e soltanto in caso di guerra o di grave calamità naturale».

Art. 9.

*(Presidenza e Ufficio di presidenza delle
Camere)*

1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«La Camera dei deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Il Vice Presidente della Repubblica è Presidente del Senato federale, senza diritto di voto. Il Senato elegge fra i suoi componenti l'Ufficio di presidenza, incluso un Presidente vicario per i casi di assenza del Presidente o per le circostanze in cui questi esercita le funzioni di Presidente della Repubblica».

Art. 10.

(Funzione legislativa)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere nei modi previsti dal presente articolo.

La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma del presente articolo. Dopo l'approvazione di un disegno di legge da parte della Camera, il Senato federale, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. Il Senato può altresì deliberare di rinunciare a tale facoltà prima della scadenza del predetto termine.

Il Senato federale esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma del presente articolo. Dopo l'approvazione di un disegno di legge da parte del Senato, la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui agli articoli 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 85, secondo comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, primo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo, i

Presidenti della Camera e del Senato, d'intesa tra loro, convocano una Commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, per la predisposizione di un testo da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per la predisposizione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

I Presidenti del Senato federale e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, decidono sulle eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. Nel caso in cui non sia raggiunta l'intesa, decide in via definitiva il Presidente vicario del Senato o, se questi ha rappresentato il Senato nelle procedure per l'intesa, il Vice Presidente della Repubblica Presidente del Senato o, qualora questi eserciti le funzioni di Presidente della Repubblica, un vice presidente del Senato allo scopo designato.

I Presidenti del Senato federale e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, stabiliscono altresì, introducendo le conseguenti disposizioni nei rispettivi regolamenti, i criteri generali per garantire che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a materie per cui dovrebbero applicarsi procedimenti diversi».

Art. 11.

(Procedure legislative d'urgenza)

1. All'articolo 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il Presidente della Repubblica lo richieda, ciascuna Camera delibera su un disegno di legge entro un termine dato»;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Il regolamento può altresì stabilire in quali casi e forme i disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, per la deliberazione dei singoli articoli, riservando all'Assemblea l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni»;

c) al quarto comma, le parole: «di delegazione legislativa,» sono soppresse.

2. Gli articoli 76 e 77 della Costituzione sono abrogati.

Art. 12.

(Promulgazione delle leggi)

1. All'articolo 73 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Trascorsi inutilmente tre giorni dalla scadenza dei termini di cui al presente articolo, la legge si considera promulgata a tutti gli effetti».

Art. 13.

(Seconda approvazione di una legge)

1. All'articolo 74 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Il Presidente della Repubblica può altresì chiedere una nuova deliberazione a norma del comma precedente su alcune specifiche disposizioni della legge, promulgando la parte restante.

Se le Camere approvano nuovamente la legge o le sue specifiche disposizioni con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, queste devono essere promulgate».

Art. 14.

(Inchieste parlamentari)

1. All'articolo 82 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'inchiesta è comunque disposta quando lo richieda un quinto dei componenti della Camera».

Art. 15.

(Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale su base regionale».

Art. 16.

(Età minima e prerogative del Presidente della Repubblica e del Vice Presidente)

1. All'articolo 84 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «trentacinque»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I requisiti per l'elezione a Presidente della Repubblica e le prerogative del Presidente si applicano anche al Vice Presidente».

Art. 17.

*(Elezione del Presidente della Repubblica
e del Vice Presidente)*

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Il medesimo limite per la rielezione si applica a chi abbia rivestito la carica o svolto le funzioni per più di due anni durante il mandato di un altro Presidente.

Ogni quattro anni, a norma dell'articolo 61, primo comma, su convocazione del Presidente della Camera dei deputati ogni Regione elegge, con le modalità stabilite con legge dello Stato, un numero di delegati pari alla somma di deputati e senatori cui ha diritto. I deputati, i senatori, i candidati alle predette cariche e i membri di organi costituzionali dello Stato non possono essere delegati. Due settimane dopo la loro elezione, i delegati si riuniscono presso le rispettive Regioni e votano, a scrutinio segreto e con votazioni separate, per l'elezione del Presidente della Repubblica e del Vice Presidente. Ogni Regione invia al Presidente del Senato federale il risultato delle operazioni suddette.

Il Senato federale, entro cinque giorni dall'entrata in carica dei suoi nuovi membri ai sensi dell'articolo 60, provvede all'esame dei risultati di tutte le Regioni. Il candidato che ha ottenuto un numero di voti per l'elezione a Presidente superiore alla metà dei delegati è proclamato eletto.

Se nessuno ha ottenuto tale maggioranza, la Camera dei deputati si riunisce il giorno successivo per eleggere il Presidente fra i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. I deputati di ogni Regione esprimono un unico voto. Se i deputati di una Regione non attribuiscono la maggioranza ad alcun candidato, la Regione non

esprime il voto. È eletto il candidato che ottiene i voti della maggioranza delle Regioni.

Se nessun candidato ottiene i voti della maggioranza delle Regioni, è proclamato Presidente il candidato eletto Vice Presidente.

Completate le procedure di cui al terzo comma, il Senato federale esamina i risultati delle votazioni per l'elezione del Vice Presidente. Il candidato che ha ottenuto un numero di voti superiore alla metà dei delegati è proclamato eletto.

Se nessuno ha ottenuto tale maggioranza, il Senato federale si riunisce per eleggere il Vice Presidente fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. I senatori di ogni Regione esprimono un unico voto. Se i senatori di una Regione non attribuiscono la maggioranza ad alcun candidato, la Regione non esprime il voto. È eletto il candidato che ottiene i voti della maggioranza delle Regioni.

Se nessun candidato ottiene la maggioranza prescritta, si dà luogo a una seconda votazione nella quale è proclamato eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti delle Regioni. In caso di parità è proclamato eletto il candidato votato dalle Regioni che esprimono il numero maggiore di senatori. In caso di ulteriore parità è proclamato eletto il più anziano d'età».

Art. 18.

(Supplenza del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Vice Presidente ne assume le funzioni, ivi compresa la nomina del

nuovo Vice Presidente, e le esercita sino alla scadenza del mandato.

In caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del Vice Presidente nell'esercizio delle funzioni ai sensi del comma precedente, la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge un supplente, che assume le funzioni di Presidente della Repubblica e le esercita sino alla scadenza del mandato».

Art. 19.

(Funzioni del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale ed è il Capo del Governo.

Determina e dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

Nomina i Ministri, dopo aver acquisito il parere della Camera dei deputati, ne promuove e coordina l'attività e può revocarli, anche a seguito dell'approvazione di mozione di censura da parte della Camera stessa.

Può inviare messaggi alle Camere e le informa almeno una volta l'anno sull'andamento dell'attività di governo.

Presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, dopo aver acquisito il parere del Senato federale, i dirigenti generali dello Stato e, nei casi previsti dalla legge, i dirigenti degli enti pubblici.

Nomina i giudici della Corte costituzionale, nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 135.

Rappresenta la Repubblica nei rapporti internazionali, ratifica i trattati, previa, quando

occorra, l'autorizzazione delle Camere, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Nomina, dopo aver acquisito il parere favorevole della Camera dei deputati e del Senato federale, un nuovo Vice Presidente, in caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del Vice Presidente eletto.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

Art. 20.

(Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 90. – Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato di accusa solo dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. Il medesimo procedimento può essere promosso, per le stesse motivazioni, nei confronti del Vice Presidente».

Art. 21.

(Assunzione delle funzioni del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 91. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta pubblico giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione nelle mani del Presidente della Corte costituzio-

nale, il secondo martedì del mese di luglio successivo alle elezioni».

Art. 22.

(Governo della Repubblica)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente della Repubblica e dei Ministri.

L'ufficio di Ministro è incompatibile con l'appartenenza ad una delle due Camere.

I Ministri sono responsabili degli atti dei loro dicasteri.

Un terzo dei membri della Camera dei deputati può presentare una mozione di censura nei confronti di singoli Ministri. L'approvazione della mozione non obbliga il Presidente della Repubblica a revocare il Ministro.

L'ordinamento della Presidenza della Repubblica, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri sono determinati dal Governo con regolamento, sulla base di principi stabiliti dalla legge».

Art. 23.

(Giuramento dei Ministri)

1. All'articolo 93 della Costituzione, le parole: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri e» sono soppresse.

Art. 24.

(Abrogazione degli articoli 88, 89, 94 e 95 della Costituzione)

1. Gli articoli 88, 89, 94 e 95 della Costituzione sono abrogati.

Art. 25.

(Reati dei Ministri)

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - I Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa deliberazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Art. 26.

(Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 104 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio superiore della magistratura elegge un presidente fra i componenti designati dal Parlamento»;

b) il quinto comma è abrogato.

Art. 27.

(Elezioni regionali e del Senato federale)

1. All'articolo 122 della Costituzione, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni dei senatori della Regione. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta».

Art. 28.

(Corte costituzionale)

1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 135. - La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati, successivamente ad ogni vacanza, uno dal Presidente della Repubblica dopo aver acquisito il parere favorevole della Camera dei deputati, uno dal Presidente della Repubblica dopo aver acquisito il parere favorevole del Senato federale, uno dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati a vita, salvo dimissioni o permanente inabilità ad adempiere le funzioni, accertata dagli altri giudici a maggioranza dei due terzi. Il giudice costituzionale cessato dalla carica non può assumere altro pubblico ufficio.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile.

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con ogni altra carica ed ufficio.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre ai giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

Art. 29.

(Revisione della Costituzione)

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera a maggioranza dei tre quinti dei rispettivi componenti ed entrano in vigore quando sono ratificate da tre quarti dei Consigli regionali.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione a seguito dell'approvazione delle Camere, ovvero entro la data dell'ultima ratifica prescritta ai sensi del comma precedente, se questa avviene dopo il termine suddetto, ne facciano domanda un quarto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei rispettivi componenti e la popolazione delle Regioni che l'hanno ratificata sia pari ad almeno i tre quarti della popolazione complessiva della Repubblica».

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

(Termini di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima elezione del Presidente della Repubblica effettuata ai sensi dell'articolo 33,

salve le diverse decorrenze previste dagli articoli 31, 32 e 33.

Art. 31.

(Denominazione del Senato)

1. Il Senato della Repubblica assume la denominazione di Senato federale a decorrere dall'entrata in carica dei senatori eletti nelle elezioni di cui all'articolo 60, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge costituzionale.

Art. 32.

(Numero dei senatori a vita)

1. Il limite di tre senatori a vita, di cui all'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 6 della presente legge costituzionale, si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge costituzionale nella *Gazzetta Ufficiale*. I senatori a vita nominati entro il predetto termine restano in carica.

Art. 33.

(Prime elezioni del Presidente della Repubblica, del Senato federale e della Camera dei deputati)

1. Le prime elezioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 85 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 17 della presente legge costituzionale, nonché le prime elezioni del Senato federale ai sensi dell'articolo 60, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge costituzionale, si tengono entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, successivamente all'entrata in vigore della

legge di cui all'articolo 85, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 17 della presente legge costituzionale, con la quale può essere altresì modificata la data stabilita per l'elezione ai sensi dell'articolo 61 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge costituzionale.

2. Fino all'assunzione della carica del nuovo Presidente della Repubblica, continua a svolgere le funzioni il Presidente della Repubblica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Si applica, ove necessario, l'articolo 86, primo comma, della Costituzione, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Le prime elezioni della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 60, primo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge costituzionale, si tengono nel secondo anno successivo alla prime elezioni del Presidente della Repubblica e del Senato federale ai sensi del comma 1. I deputati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'entrata in carica dei nuovi eletti. Qualora siano trascorsi più di milleottocentoventicinque giorni dalla prima convocazione della Camera dei deputati in carica alla predetta data, si procede al rinnovo del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza e degli altri suoi organi. La Camera dei deputati assume le funzioni previste dalla presente legge costituzionale all'atto dell'inseediamento del Senato federale, a seguito delle elezioni di cui al comma 1.

Art. 34.

(Giudici della Corte costituzionale)

1. Il mandato dei giudici della Corte costituzionale in corso alla data dell'assunzione della carica del primo Presidente della

Repubblica eletto ai sensi dell'articolo 33, comma 1, è ridotto a quattro anni.

Art. 35.

(Elezioni regionali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le Regioni provvedono a modificare i loro statuti al fine dell'applicazione dell'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 27 della presente legge costituzionale.

